

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE per gli immobili a destinazione ordinaria

Gruppo A⁽¹⁾

- A/1 - Abitazioni di tipo signorile.
- A/2 - Abitazioni di tipo civile.
- A/3 - Abitazioni di tipo economico.
- A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
- A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
- A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
- A/7 - Abitazioni in villini.
- A/8 - Abitazioni in ville.
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- A/10 - Uffici e studi privati.
- A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. (2)

Gruppo B

- B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri; orfanotrofi; ospizi, conventi; seminari; caserme.
- B/2 - Case di cura ed ospedali.
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- B/3 - Prigioni e riformatori.
- B/4 - Uffici pubblici.
- B/5 - Scuole, laboratori scientifici.
- B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
- B/8 - Magazzini sotterranei per deposito di derrate.

Gruppo C

- C/1 - Negozi e botteghe.
- C/2 - Magazzini e locali di deposito.
- C/3 - Laboratori per arti e mestieri.
- C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative.
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.
(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249).(3)
- C/7 - Tettoie chiuse od aperte.

Note al quadro generale delle categorie.

(1) Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria occorre ricordare che, essendo la qualificazione delle tipologie relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

(2) Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, casoni, ecc.

(3) Rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n° 1249, quando hanno fine di lucro:

(a) i fabbricati (a parti distinte e autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;

(b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE per gli immobili a destinazione speciale

Gruppo D

D/1 - Opifici

D/2 - Alberghi e pensioni.

(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.

(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)

D/4 - Case di cura ed ospedali.

(quando per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed abbiano fine di lucro)(*)

D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione.

(sempre ch  abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249)(*)

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

(semprech  per le loro caratteristiche, rientrino nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249 ed abbiano fine di lucro)(*)

D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attivit  industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivit  commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio (**).

(*) Rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939, n° 1249, quando hanno fini di lucro.

articolo 10 : La rendita catastale delle unit  immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 (1), costruiti per le speciali esigenze di una attivit  industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni,   determinata con stima diretta per ogni singola unit . Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unit  immobiliari che non sono raggruppali in classi, per la singolarit  delle loro caratteristiche.

(1) Art. 28 della legge 8 giugno 1936, n° 1231 :i fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonch  i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attivit  industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.....

() Sono considerati opifici ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136 e dell'art. 3 del Regolamento 22 agosto 1877, n° 4024.**

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE per gli immobili a destinazione particolare

Gruppo E

E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. (*)

E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. (**)

E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.

E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.

E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

(*) Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimento di auto, per sale di aspetto di tramvie, ecc. , pese pubbliche, ecc.

(**) Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.